

## Condizioni della garanzia "Capofamiglia" – pol. 7162 102654933

Con il presente allegato, che forma parte integrante della surriferita polizza si dà e si prende atto che:

- l'Assicurato indicato sul fronte della scheda di polizza al paragrafo I) è da considerarsi come il Contraente
- per Tesserati Udace si intendono coloro in possesso della Tessera (o cartellino) U.D.A.C.E. C.S.A.IN. e che per assicurati si intendono i tesserati con la Contraente Udace - Unione Degli Amatori Ciclismo Europeo i quali, tramite adesione singola, con versamento su Conto Corrente Postale n. 90172545 intestato a Adorni Servizi Assicurativi s.a.s. per l'importo di euro 45,00, attivano le garanzie della presente polizza. La copertura assicurativa si intende valida a partire dalle ore 24 della data del timbro postale indicata sul versamento. Condizione obbligatoria per l'attivazione della garanzia risulta essere quindi l'appartenenza all'U.D.A.C.E. C.S.A.IN. tramite cartellinamento: il numero del tesserino in vigore dovrà essere indicato anche sul bollettino di versamento.

Ciò premesso, con la presente appendice, si dà e si prende atto che:

- A. A precisazione del paragrafo 1) dell'art. 2 - Altre assicurazioni delle Norme che regolano l'assicurazione in generale l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio esclusivamente in caso di sinistro. Resta fermo l'obbligo, in caso di sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)
- B. A deroga dell'art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione si conviene che la Società, nel limite del massimale pattuito ed indicato sul frontespizio di Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente lo svolgimento dell'attività familiare e di relazione. La garanzia è valida anche per i rischi inerenti a:
1. conduzione dell' Abitazione e dei beni mobili ivi contenuti compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine ed altre pertinenze ( ove non sia prestata la garanzia "R.C. Proprietà e Conduzione") e di altre abitazioni costituenti dimore temporanee;
  2. spargimento di liquidi e rigurgiti di fogne; il Risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa a carico dell'Assicurato di € 100,00;
  3. intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
  4. esercizio di sports di pratica comune e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature;
  5. proprietà ed uso di giocattoli anche a motore e di biciclette anche elettriche perché non soggette alla legge 990 del 31/12/1969 e successive modifiche nonché proprietà ed uso di carrozzelle per invalidi;
  6. partecipazione dell'Assicurato, quale genitore, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31/05/1974 n.416) ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
  7. fatto dei figli minori dell'Assicurato che mettono in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. L'assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del Sinistro, con Polizza di Assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull'Assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.
  8. proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il wind-surf, di lunghezza non superiore a metri 6,50 comprese le lesioni ai terzi trasportati;
  9. lesioni subite, da baby-sitters, "ragazze alla pari", in occasione dell'espletamento delle loro mansioni che non comportino per l'Assicurato l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  10. proprietà, possesso ed uso di cavalli ed animali domestici escluso i cani;

11. incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi della legge n. 990/69. Tale garanzia è prestata con un massimo di copertura di € 60.000,00 per ogni Sinistro;
  12. incendio, esplosione e scoppio che provochino danni ai locali e al contenuto delle dimore occupate temporaneamente durante il periodo di villeggiatura. La garanzia è prestata per un massimo di copertura per Sinistro e per anno assicurativo di €6.000,00;
  13. proprietà, possesso ed uso di armi per scopo di difesa, per tiro a volo, tiro a segno, pesca subacquea, purché gli Assicurati siano in regola con le leggi vigenti.
- C. L'Assicurazione è operante per il Contraente/Assicurato ed ogni familiare e/o persona con lui stabilmente convivente, nonché per fatto di collaboratori domestici.
- D. A deroga dell'art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione l'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
1. derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
  2. derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto previsto ai punti 7 e 11 dell'art. 1.1.3;
  3. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al punto 12 dell'art. 1.1.3;
  4. da furto;
  5. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
  6. derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove, salvo che si tratti di: corse podistiche, gare bocciofile, di tennis, golf, pesca non subacquea, nuoto, tiro a segno e volo;
  7. derivanti dalla proprietà di fabbricati, limitatamente all'art. 1.1.3;
  8. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- E. A deroga di quanto indicato nell'art. 14 Estensione Territoriale, si precisa che l'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
- F. Le garanzie prestate per ogni singolo tesserato decorreranno dalle ore 24 del giorno di versamento di euro 45,00, indipendentemente dal momento del versamento, effettuato dallo stesso Cartellinato su Conto Corrente Postale n. 90172545 intestato a Adorni Servizi Assicurativi s.a.s. - Parma e termineranno alla scadenza naturale della polizza. Si precisa ulteriormente che le garanzie prestate sono subordinate al possesso del cartellino Udace in vigore nell'anno.